**N. 01053/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 00610/2022 REG.RIC.**

**Immagine che contiene schizzo, disegno, emblema, arte

Descrizione generata automaticamente**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da  
-Ricorrente- soc. coop. onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Massaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

***nei confronti***

Le Soleil Soc. Coop. Sociale, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto del Prefetto della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo pec in data 6-4-2022, con il quale “viene revocata l'aggiudicazione dell'appalto, disposta con decreto prot. n. -OMISSIS-, per la conclusione di accordo quadro per l'affidamento di servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti CIG 870076633E, nella parte in cui veniva inserita fra gli aggiudicatari la -Ricorrente- scs” e “viene dichiarata inefficace la convenzione CIG 8918515F63, stipulata con la suddetta Società” e “viene inoltre disposta l'escussione della garanzia definitiva prestata dalla Società e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 12 e 213 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché l'escussione della garanzia definitiva” e viene altresì disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;

delle note di contestazione prot. n.-OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente della Prefettura;

della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'aggiudicazione;

della nota in data -OMISSIS- del Responsabile del Procedimento con la quale è stata formulata la proposta di revoca dell'aggiudicazione, non comunicata alla ricorrente e di cui si chiede l'acquisizione;

di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, quand'anche allo stato non noti,

per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente in conseguenza del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del servizio, da risarcire in forma specifica o, in subordine, per equivalente e, in ogni caso, alla restituzione delle somme escusse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La cooperativa ricorrente si occupa della gestione di strutture sanitarie, assistenziali ed educative ed è risultata tra gli aggiudicatari di un accordo quadro bandito dalla Prefettura di Torino per la gestione di centri collettivi di prima accoglienza di migranti con capacità massima di 50 posti e un fabbisogno complessivo di 900 posti al biennio.

In data 30.9.2021 la Prefettura ha effettuato un primo sopralluogo nei locali proposti per i collocamenti e siti in Torino via -OMISSIS-.

In esito al sopralluogo veniva richiesta documentazione, tra cui il contratto di locazione, dal quale emergeva che trattavasi di locale a destinazione commerciale/ artigianale ma concesso in uso per attività di accoglienza migranti.

Un nuovo sopralluogo avveniva in data 25.10.2021.

Tra l’ottobre e il novembre 2021 venivano trasferiti presso la struttura 19 ospiti.

In data 16.11.2021 veniva effettuato altro sopralluogo e venivano contestati una serie di presunti inadempimenti relativi alla gestione del servizio; l’originaria riconosciuta capienza di 24 ospiti veniva ridimensionata a 18. Veniva quindi richiesto alla cooperativa di documentare che i locali proposti fossero in regola con le prescritte disposizioni di carattere igienico sanitario ed urbanistico edilizio; la ricorrente riscontava la richiesta e la Prefettura contestava che il certificato di agibilità acquisito in fase di controlli presso gli uffici del comune prevedeva l’utilizzo dell’immobile come “laboratorio” e non come residenza per accoglienza migranti; venivano quindi trasferiti gli ospiti presenti, bloccando l’accoglienza sino all’ottenimento dell’agibilità prescritta.

Nelle more la proprietaria dalla struttura informava la Prefettura che la pratica edilizia di cambio di destinazione d’uso era in corso.

La Prefettura avviava quindi un procedimento di autotutela dell’aggiudicazione.

Nel frattempo in data 30.3.2022 il proprietario dei locali otteneva il cambio di destinazione d’uso.

Ciò non di meno veniva disposta l’impugnata revoca, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in quanto l’amministrazione asseriva che la corretta destinazione d’uso urbanistico della struttura doveva ritenersi requisito originario di valida partecipazione alla gara.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione del d.lgs. n. 142/2015 art. 11 e dei principi in tema di destinazione d’uso degli immobili, nonché dell’art. 71 del d.lgs. n. 117/2017 e del principio di indifferenza urbanistica. Secondo la giurisprudenza l’utilizzo di strutture per l’accoglienza migranti, essendo di norma provvisorio, non presupporrebbe che si tratti di fabbricati ad uso residenziale, né varrebbe a conferire agli stessi tale tipologia di caratteristica di uso; non sarebbe quindi stata necessaria una specifica destinazione d’uso residenziale delle strutture, salva l’idoneità a soddisfare esigenze private e basilari degli ospiti; in questi termini le strutture dovevano ritenersi idonee, come comprovato anche dal fatto che vi erano stati diversi sopralluoghi senza effettuare contestazioni e comunque procedendo al successivo invio di ospiti.

In ogni caso, in forza del codice del terzo settore, le sedi delle cooperative sociali e i luoghi deputati alla loro attività istituzionale sarebbero compatibili con tutte le destinazioni d’uso urbanistico, esclusa solo quella produttiva;

2) la violazione degli artt. 3, 7, 21 *nonies* della l. n. 241/90; violazione dei principi in tema di autotutela; erronea applicazione dell’art. 80 co. 5 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento; l’avvio del procedimento aveva prospettato una risoluzione della convenzione per mancata produzione della prescritta documentazione, mentre il provvedimento finale è poi consistito in una revoca in autotutela; né l’avvio del procedimento prospettava le segnalazioni all’ANAC ed alla Procura della Repubblica; in ogni caso non sarebbe stato esplicitato l’interesse pubblico alla pronuncia della revoca e la revoca non sarebbe esercitabile una volta intervenuta la stipulazione del contratto.

A tutto concedere le dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di gara sarebbero riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett. c *bis*) del d.lgs. n. 50/2016, fattispecie rispetto alla quale non è predicabile un immediato effetto espulsivo ma, al più, una esigenza di maggiore approfondimento istruttorio.

In ogni caso la revoca è stata disposta dopo che il mutamento di destinazione d’uso era stato ottenuto;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 22.3 del disciplinare di gara, eccesso di potere, illogicità, travisamento, disparità di trattamento; a tenore della legge di gara l’idonea destinazione residenziale avrebbe dovuto essere al più garantita prima della stipulazione del contratto;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 22.3 del disciplinare; la ricorrente non avrebbe reso informazioni non veritiere dovendosi la dichiarazione intendere come mero impegno e la documentazione trasmessa avrebbe evidenziato la destinazione artigianale della struttura.

LA ricorrente ha in definitiva chiesto annullarsi l’impugnato provvedimento di autotutela.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza del 23.11.2022 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

La ricorrente ha partecipato ad una gara europea per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto complessivamente l’affidamento di servizi di gestione di 900 ospiti in centri collettivi di accoglienza ciascuno con capacità recettiva massima di 50 posti.

La selezione è avvenuta tramite procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la gara si è svolta in forma telematica.

L’oggetto dell’appalto consisteva nel mettere a disposizione unità abitative singole o collettive.

All’articolo 9 del capitolato, intitolato “beni immobili”, si chiariva: “nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalla normativa vigente”.

Nel compilare la domanda di partecipazione seguendo la modulistica di gara la ricorrente ha dichiarato:

di avere la disponibilità di idonei immobili per n. 42 posti complessivi indicando due immobili tra cui tra cui quello in Torino via -OMISSIS-, concesso in locazione dalla ATIP s.r.l..

Ha quindi espressamente dichiarato che “gli immobili sono agibili, con idonea destinazione d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica e edilizia nonché a quella di impiantistica, di antiinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza”.

Pare evidente quindi che non si tratti di stabilire quali tipo di strutture in astratto siano compatibili con la destinazione ad accoglienza migranti; premesso che logica vuole che, trattandosi di accoglienza di persone, anche in astratto, la destinazione non possa che essere quella residenziale/abitativa, resta il fatto che la legge di gara esplicitava chiaramente che l’oggetto di gara consisteva nel mettere a disposizione idonei locali ad uso “residenziale abitativo” e che la ricorrente ha espressamente offerto di mettere a disposizione dei locali “conformi alla vigente normativa in materia residenziale” (cfr. all. 16 di parte resistente).

La dichiarazione risulta sottoscritta in data 19.5.2021.

Il contratto di locazione che è stato siglato in data 1.10.2021 qualifica l’immobile ad uso commerciale e specifica: “i locali si concedono per il solo uso abitativo con le finalità della onlus (accoglienza immigrati, richiedenti asilo politico, soggetti disagiati e/o bisognosi di assistenza) con divieto di sublocazione anche parziale”.

Il non esplicitato ma presupposte evidente del contratto è quindi quello che si intendeva deliberatamente destinare ad accoglienza migranti locali non in regola con la destinazione ad uso abitativo.

I primi ospiti venivano inseriti tra il mese di ottobre e il mese di novembre 2021.

Con il proseguire delle verifiche parte ricorrente ha prodotto un successivo contratto di locazione, registrato in data 17.11.2021, in cui si esplicitava che era in corso il cambio di destinazione d’uso; trattasi tuttavia di un contratto diverso da quello prodotto dalla ricorrente nella prima fase dei controlli (cfr. doc. 17 di parte resistente) e soprattutto da quello con il quale la stessa ricorrente aveva in origine inteso gestire il servizio e in cui, come detto, il locale era espressamente qualificato ad uso commerciale e le parti di fatto dichiaravano che tale intendevano lasciarlo, assumendo che fosse idoneo per le finalità di accoglienza migranti della ricorrente nella sua qualità di onlus.

D’altro canto, nella lunga interlocuzione con l’amministrazione relativa alla verifica di locali e documentazione, la società non ha affatto immediatamente chiarito di aver inteso mutare la destinazione d’uso quanto piuttosto difeso l’assunto (ribadito anche in ricorso) che, data la sua qualità di onlus, avrebbe potrebbe gestire l’accoglienza migranti anche in strutture non destinate ad uso abitativo. D’altro canto se quello non fosse stato l’inziale intento della società non si comprenderebbe il perché della sottoscrizione a meno di un mese di due distinti contratti di locazione riguardanti il medesimo immobile ma dal contenuto sostanzialmente diverso.

Ad esplicita richiesta di chiarimenti in data 2.12.2021 il locatore dichiarava che la pratica di cambio di destinazione d’uso era in corso.

Inoltre e in prima battuta per la stipulazione del contratto la ricorrente aveva anche fornito un documento datato 4 agosto 2021 nel quale si attestava il rilascio di un certificato di agibilità parziale per la struttura proposta con riferimento a: “n. 1 unità immobiliare n. 24 box auto.” (cfr. all. 6 di parte resistente).

Nel documento figurava un anomalo spazio bianco dopo le parole “unità immobiliare”, spazio che induceva la Prefettura ad effettuare dei controlli, acquisendo il medesimo documento direttamente presso la città di Torino.

Nel documento acquisito presso la competente amministrazione (cfr. all. 7 di parte resistente) lo spazio bianco era insussistente e la corretta dizione del certificato di agibilità parziale è risulta essere la seguente:

“per n. 1 unità immobiliare ad uso laboratorio al pian terreno, n. 24 box auto al piano interrato e parti comuni”.

Ciò non di meno la ricorrente aveva attestato in corso di gara e sotto la propria responsabilità

di intendere condurre in locazione una struttura che doveva considerarsi “conforme alla vigente normativa in materia residenziale”; a tutto concedere la società disponeva invece di un immobile con destinazione “laboratorio”, non certo residenziale. Cosciente di avere esplicitamente e falsamente dichiarato di disporre di immobili ad uso residenziale e che tale era in verità la richiesta del bando, al momento della prima verifica della documentazione la società ha alterato il certificato di agibilità sopprimendo la specificazione che il locale era idoneo “ad uso laboratorio”, così evidentemente tentando di accreditare che potesse trattarsi di una idoneità di tipo residenziale.

Avvedutasi di siffatta falsa dichiarazione resa in corso di gara e corredata, ai fini della stipula del contratto, anche di una documentazione espressamente contraffatta, l’amministrazione ha avviato un procedimento conclusosi con la contestata autotutela con la quale è stato, tra l’altro, contestato alla ricorrente:

che la legge di gara richiedeva espressamente l’offerta di strutture aventi uso residenziale;

che la concorrente aveva esplicitamente dichiarato che la struttura era conforme alla normativa in materia residenziale;

la variazione catastale era stata ottenuta in data 29.3.2022 (quasi un anno dopo la presentazione della domanda di partecipazione), per altro dopo aver prodotto un primo contratto di locazione in cui di tale variazione non vi era traccia e un certificato di agibilità alterato.

Si aggiunga che il cambio di destinazione d’uso è stato richiesto, solo dopo l’evidente insistenza della Prefettura nelle verifiche, nel 2022, quindi ben dopo le dichiarazioni rese in gara e dopo aver “tentato” di accreditare come sufficiente la locazione di aree non ad uso residenziale.

Così correttamente ricostruita la sequenza in fatto della gara si osserva:

non è in discussione quali in astratto possano essere le tipologie di strutture idonee all’accoglienza migranti avendo l’amministrazione, in verità del tutto correttamente, richiesto espressamente delle strutture ad uso residenziale;

la circostanza era chiara alla stessa ricorrente, che infatti ha esplicitamente dichiarato nell’apposita modulistica che le strutture proposte erano ad uso residenziale e, in sede di verifica, ha alterato i documenti prodotti in modo da non rendere evidente che siffatto uso non era invece presente;

è documentale che la ricorrente, ai fini della partecipazione, ha reso dichiarazioni false e prodotto documenti contraffatti il che, ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c *bis*) comporta l’esclusione dell’operatore economico che: “c-*bis) abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*;” .

Né si pone un problema di soccorso istruttorio, in quanto la parte non ha omesso delle dichiarazioni ma positivamente reso dichiarazioni non veritiere e prodotto documentazione alterata.

Tanto giustifica evidentemente l’esclusione.

Neppure rileva che la ricorrente benefici dello status di cooperativa sociale abilitata a svolgere la propria attività istituzionale in strutture non necessariamente ad uso residenziale; premesso che la disciplina legale invocata, come osservato dall’amministrazione, si focalizza sull’attività istituzionale e non sull’eventuale ulteriore attività di impresa (dovendosi altrimenti giungere al paradosso che una cooperativa sociale potrebbe svolgere in forma imprenditoriale, ancorché con finalità sociale, una attività strutturata di locazione immobiliare adibendo a tale fine sistematicamente immobili non abitabili), resta il fatto che la legge di gara chiaramente imponeva a tutti i concorrenti di offrire strutture con caratteristiche di destinazione residenziale.

A tale esplicita prescrizione la ricorrente partecipando ha accettato di conformarsi e in verità ha anche dichiarato di conformarsi.

Sarebbe per altro lesivo della par condicio dei concorrenti immaginare una lettura della legge di gara che abilitasse solo una certa tipologia di imprese ad offrire immobili con standards inferiori che ragionevolmente si traducono anche in costi inferiori.

Ne consegue che, come osservato dall’amministrazione, la concorrente ha formulato la sua offerta sulla base di elementi (prescritti e necessari per la legge di gara) inesistenti al momento di presentazione della domanda e per la verità anche dopo l’accoglienza dei primi ospiti.

Né rileva, nel caso specifico, che i requisiti potessero essere acquisiti in seguito in quanto, da un lato, la ricorrente ha certamente accolto ospiti tra l’ottobre e il novembre 2021 senza i prescritti requisiti di destinazione urbanistica degli immobili, ma soprattutto la cooperativa aveva reso, all’atto della partecipazione alla gara, una falsa dichiarazione ed aveva supportato tale dichiarazione in corso di verifica dei requisiti con una documentazione contraffatta. Non solo ma la sequenza contrattuale prodotta smentisce anche l’assunto per il quale la ricorrente “avrebbe inteso” esprimere una disponibilità “successiva” a conformare i locali alla residenzialità; la disponibilità “successiva” è in fatti maturata solo a fronte delle reiterate contestazioni dell’amministrazione, posto che il primo contratto di locazione prodotto all’amministrazione dimostra, se mai, la diversa esplicita volontà di adibire ad accoglienza migranti un locale con destinazione non residenziale difendendo tale facoltà da parte di una onlus.

Il problema pertanto non attiene alla mera fase esecutiva, né si tratta di valutare se il requisito della residenzialità potesse essere acquisito in fase di esecuzione, essendosi verificato un vizio originario di formulazione dell’offerta in quanto la ricorrente ha da un lato falsamente accreditato che si trattasse (da subito e non da un momento successivo) di locali ad uso residenziale e quindi stipulato un contratto di locazione che avrebbe comportato il mantenimento della destinazione ad uso commerciale.

Tanto giustifica l’esclusione della concorrente, che ha formulato una offerta non conforme ai tassativi requisiti di gara.

Il primo motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo si paventa che il procedimento sarebbe stato avviato al dichiarato scopo di valutare una risoluzione del contratto, mentre veniva poi applicata la revoca dell’aggiudicazione. Osserva il Collegio che lo scopo dell’avvio del procedimento è quello di consentire all’interessato di interloquire sulla sostanza dei fatti rilevanti e contestati.

L’avvio del procedimento, al di là della non perfetta terminologia e della contestuale menzione dell’intenzione di revoca e dell’art. 24 della convenzione, che contempla una condizione risolutiva, chiarisce l’oggetto sostanziale della contestazione. D’altro canto con una faticosa sequenza procedimentale, indotta dall’invio di documenti tra loro non coerenti e financo alterati, alla ricorrente sono state contestate svariate mancanze tra cui proprio la problematica dell’idonea destinazione d’suo degli immobili; tanto è vero che, nel corso del procedimento, la concorrente ha più volte interloquito sul punto ed anche prodotto documentazione.

Ne consegue che il contraddittorio, cui l’avvio del procedimento è finalizzato. in termini sostanziali e sul contenuto degli addebiti si è certamente pienamente realizzato; proprio all’esito di tale contraddittorio e meglio ricostruita la documentazione acquisita, la qualificazione degli immobili e messa quest’ultima in rapporto con le dichiarazioni rese dalla concorrente in gara, si è giunti ad una corretta ricostruzione dei fatti con possibilità di dare agli stessi un inquadramento giuridico corretto in termini di autotutela.

Tanto non comporta tuttavia alcuna lesione delle garanzie partecipative.

Analogamente è a dirsi per le comunicazioni (costituenti atti dovuti) ad ANAC e Procura della Repubblica che sono conseguenze dovute rispetto al fatto che siano state rese dichiarazioni non conformi al vero.

Ancora l’amministrazione ha evidenziato, anche con il rinvio alla proposta del RUP, l’interesse pubblico dato dalla salvaguardia della libertà negoziale dell’amministrazione, che implica la legittima pretesa a veder rispettati i requisiti minimi di gara fissati nel bando e la corretta rappresentazione delle condizioni dell’offerta, tanto più in un contesto di immediatezza dell’aggiudicazione in cui il contratto non ha di fatto avuto alcuna esecuzione, essendo i primi ospiti inviati in via emergenziale rapidamente stati allontanati dalla struttura.

Da ultimo la ricorrente sostiene che, in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe potuto dichiarare inefficace il contratto ormai stipulato.

Giova anche in tal caso il corretto inquadramento della fattispecie.

Procedendo ai controlli delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, l’amministrazione si è avveduta che l’offerta della ricorrente era afflitta da un vizio originario, in quanto carente di in requisito minimo indispensabile (residenzialità degli immobili) oltre ad essere stata corredata da una falsa dichiarazione; tanto avrebbe dovuto, ab origine, comportarne l’esclusione.

Appare evidente che la condotta dalla ricorrente non solo è stata volta a ingannare l’amministrazione ma ha di fatto posto la sua offerta su un piano di concorrenza non leale con gli altri operatori, posto che i costi di locazione di un immobile idoneo ad uso residenziale ragionevolmente non sono competitivi con quelli relativi ad un capannone ad uso laboratorio.

Avvedutasi quindi del vizio originario dell’offerta, l’amministrazione ha provveduto in autotutela con riferimento all’aggiudicazione appunto per vizio originario della procedura e non certo per problematiche sopravvenute in corso di esecuzione e conseguentemente ha dichiarato l’inefficacia del rapporto contrattuale, che sulla validità dell’aggiudicazione fonda li proprio presupposto.

La circostanza che l’amministrazione abbia qualificato “revoca” il provvedimento non ne altera la natura di atto di ripristino dalla legalità della procedura, non basata su una rivalutazione di opportunità del provvedimento, bensì di illegittimità originaria dell’aggiudicazione.

Così correttamente inquadrata la fattispecie risulta ammissibile che l’amministrazione, posta nel nulla l’illegittima aggiudicazione, abbia proceduto a dichiarare l’inefficacia del contratto (in tal senso Cons. St. sez, V n. 590/2022, per altro richiamando anche Cons. St. ad. plen. n. 14/2014).

Ne consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso si sostiene che, al più, la destinazione residenziale avrebbe dovuto essere garantita al momento di esecuzione del contratto e che comunque la ricorrente non avrebbe reso dichiarazioni inveritiere avendo in verità inteso affermare che l’immobile sarebbe stato reso coerente con la legge di gara per l’esecuzione del contratto.

Alla luce della ricostruzione in fatto della sequenza procedimentale e contrattuale l’assunto risulta infondato; se è infatti pacifico che la ricorrente ha offerto di eseguire l’accordo tramite un locale condotto in locazione (e quindi del quale ben poteva acquisire la disponibilità successiva purché nei termini per l’esecuzione) è tuttavia documentale che la ricorrente abbia reso dichiarazioni non veritiere su un aspetto rilevante delle strutture ed abbia in verità anche dopo le prime faticose verifiche prodotto un contratto da cui, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, emerge se mai l’originaria intenzione di eseguire l’accordo senza garantire la destinazione residenziale delle strutture.

Anche il terzo e quarto motivo di ricorso devono quindi essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Flavia Risso, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Paola Malanetto** |  | **Raffaele Prosperi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO